CAMERA DEI DEPUTATI N. 3472

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIOCCHETTI

Ordinamento della professione di tecnico edile e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 23 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1992 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha istituito un'apposita commissione mista ingegneria-architettura per risolvere i problemi dovuti alla esistenza di più corsi di diploma universitario presso le facoltà di ingegneria e di architettura riguardanti il settore edile. La commissione, rilevato che il settore dell'edilizia richiede una figura professionale intermedia con capacità operative tali da assicurare al tempo stesso un certo grado di polivalenza e competenze specifiche, ha ritenuto più rispondente alla situazione attuale e futura prevedere un corso di diploma universitario in edilizia che potesse soddisfare le esigenze tanto della facoltà di architettura quanto di quella di ingegneria e che tenesse nel debito conto, senza particolari forzature, le esigenze evolutive delle attuali figure del geometra e del perito edile. Si è giunti così a identificare il corso di diploma universitario in edilizia in modo da unificare i corsi attinenti il settore edile proposti dalla facoltà di architettura e dalla facoltà di ingegneria. In base alla proposta della commissione mista ingegneria - architettura e al parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) è stato emanato il decreto ministeriale 14 giugno 1994, n. 774, di istituzione del corso di diploma universitario in edilizia, dichiarandolo affine al corso di laurea in ingegneria edile e al corso di laurea in architettura. In base alle considerazioni esposte è evidente che il diplomato universitario in edilizia non possa che avere un proprio inquadramento professionale come tecnico edile (o analoga definizione), in quanto, costituendo una figura professionale riferita all'attività edilizia in generale, non può essere inserito soltanto nell'ambito dell'ordine degli ingegneri o soltanto in quello degli architetti e tanto meno in ambedue.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È riconosciuta la professione di tecnico edile esercitata da coloro che sono in possesso del diploma universitario in edilizia, con durata triennale, e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato.

ART. 2.

1. Formano oggetto della professione di tecnico edile di cui all'articolo 1 le attività individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale consistono in prove pratico-attitudinali volte ad accertare il possesso dei requisiti tecnici necessari all'espletamento della professione.

2. I programmi e le norme concernenti lo svolgimento degli esami di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

3. Per sostenere gli esami di Stato per l'esercizio della professione di tecnico edile occorre aver svolto un periodo di tirocinio, della durata di almeno due anni, presso un ingegnere o un architetto iscritto all'albo professionale, ovvero presso enti pubblici o

privati che espletino attività nel settore specifico dell'edilizia.

ART. 4.

1. È istituito l'ordine professionale dei tecnici edili con il relativo albo a cui possono accedere coloro che sono in possesso del diploma universitario in edilizia e dell'abilitazione conseguita ai sensi dell'articolo 1.

ART. 5.

1. In materia di deontologia professionale e di giudizi disciplinari ai tecnici edili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli ingegneri e gli architetti.

ART. 6.

1. *In sede di prima applicazione della* presente legge il consiglio provinciale dell'ordine dei geometri provvede alla iscrizione dei tecnici edili in un albo separato creando una struttura apposita di coordinamento con la partecipazione di architetti e ingegneri edili.

2. Nel decreto di cui all'articolo 3, comma 2, il diploma universitario in edilizia è dichiarato affine al corso di laurea in architettura ed al corso di laurea in ingegneria edile.

ART. 7.

1. Prima dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione *delle commissioni giudicatrici sono* stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esami di Stato sono comunque fissati entro i successivi sessanta giorni.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3472
Lire 500